



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 508/13/cnc/fta

Roma, 9 ottobre 2013

A tutti gli Ordini dei Chimici
Loro Sedi

Oggetto: *Quesito su assicurazione obbligatoria RCP e dubbi interpretativi*

E' pervenuto al Consiglio Nazionale dei Chimici, da parte del Consiglio di un Ordine Territoriale, il seguente quesito:

“Con riferimento alla circolare prot. 410/13/cnc/fta del 31 luglio 2013 in cui si approfondisce l'obbligatorietà della copertura di responsabilità civile professionale, siamo a richiederVi cortesemente un chiarimento in merito all'interpretazione della norma data nella circolare.

Approfondendo la norma ciò che rileviamo lo possiamo sintetizzare come segue:

Chi sono i professionisti obbligati alle coperture di R.C. Professionale (dpr 137/12, definitivamente operante dal 14 agosto 2013):

- per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata.
- per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- Il decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti. (v. punto 1)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (operante dal 14 agosto del 2013)

“Art. 5 – Obbligo di assicurazione

- 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
- 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
- 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.”

Dalla relazione illustrativa del Dpr 137/2012:

“il rischio da coprire con l'assicurazione obbligatoria è quello relativo ai danni derivanti al “cliente”, con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette.

Più in generale, la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, **consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di**

configurazione del rapporto professionista - cliente, che l'obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente”

Quanto sopra descritto e più specificatamente evidenziato nell'ultimo comma della relazione illustrativa si pone in contrasto con quanto riportato ed evidenziato nella circolare del Consiglio Nazionale allegata.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, ritiene doveroso precisare preliminarmente che nell'attuale contesto giuridico-normativo, cioè dal combinato disposto delle leggi, decreti e regolamenti vigenti, nonché dalle pronunce giurisdizionali della Suprema Corte di Cassazione, il “professionista” può “esercitare una “professione regolamentata” sia in proprio (o all'interno di uno studio associato o all'interno di una Società Tra Professionisti), che come professionista dipendente (da un'azienda privata o un ente pubblico).

Quest'ultima precisazione discende puntualmente, ad esempio, dalle sentenze Cass. Civ. sez. III n. 5638 e 5639 del 10 aprile 2012 relative al caso di un Dottore Agronomo:

"L'incarico professionale con la conclusione del relativo contratto d'opera di cui all'art. 2230 e segg. [del Codice Civile] potrebbe essere sottoscritto da chiunque (cioè anche se soggetti non professionisti), mentre risulterebbe rispettata la prescrizione dell'art. 2232 C.C., per il fatto di garantire che la prestazione professionale sia poi resa da un soggetto professionista.

Allorquando l'attività di agronomo venga, come nella specie, svolta in forma di lavoro dipendente è invero sufficiente che i relativi profili "strettamente intellettuali" risultino assolti "entro la personale sfera di signoria metodologica del professionista, il quale pur si avvalga di un più ampio supporto logistico.

Nessun valore può riconoscersi all'assunto secondo cui il contraente l'obbligazione professionale può e deve essere solo colui che può assumere l'obbligo di adempiere all'attività professionale e cioè il professionista iscritto nel relativo albo (art. 2231 C.C.). L'art. 2232 C.C. (così come l'art. 2231 C.C.), infatti ha riguardo alla mera esecuzione dell'attività d'opera intellettuale, non venendo nel caso in rilievo la diversa tematica della nullità dei contratti stipulati da soggetto non iscritto nell'apposito albo professionale"

E' pertanto pacifico e non soggetto a ulteriori discussioni, fino a diversa pronuncia della Suprema Corte, che il professionista può svolgere la sua attività sia in proprio che quale lavoratore dipendente (pubblico o privato).

La ratio della norma che obbliga "*il professionista*" a dotarsi di idonea assicurazione contro i rischi professionali (c.d. Polizza Responsabilità Professionale) è, a tutta evidenza, quella di garantire il cliente dai danni discendenti dall'operato del professionista, così come è esplicitato anche nella relazione illustrativa citata nel quesito: “il rischio da coprire con l'assicurazione obbligatoria è quello relativo ai danni derivanti al *«cliente»*».

Giova rammentare che la prima regola interpretativa è connessa al significato letterale della norma. Comunque si voglia considerare la relazione illustrativa al provvedimento di legge, la lettera della norma obbliga "*il professionista*" a stipulare idonea assicurazione, e ciò quale che sia la natura del suo rapporto di lavoro.

A quanto risulta, tutti i Consigli Nazionali hanno identicamente ritenuto che nel caso in cui il professionista operi alle dipendenze di un'azienda o un Ente, che sottoscrive il contratto d'opera, l'obbligo di assicurazione può essere assolto ove l'Azienda (o l'Ente) ricomprenda in maniera chiara (ed esplicita) i rischi

da responsabilità civile professionale per gli atti professionali che il professionista dipendente andrà a compiere, nella propria polizza generale di R.C.

L'ipotesi opposta, ossia che l'azienda può non stipulare tale assicurazione, se è pur possibile in via ipotetica, non farebbe altro che ribaltare l'obbligo sul professionista dipendente che deve, comunque (e certamente, nella nostra categoria a pena di sanzioni disciplinari anche gravi, fino alla cancellazione), comunicare al cliente gli estremi dell'assicurazione.

Non può essere accolta l'ipotesi puramente elusiva che ritiene possibile il caso in cui un'azienda o un Ente sottoscrive un contratto d'opera intellettuale, e il professionista dipendente la esegue, sentendosi tuttavia esentati (l'una e l'altro) dal prestare garanzia assicurativa al cliente.

Un tale comportamento dovrà essere obbligatoriamente perseguito dall'Ordine territoriale competente ai sensi e per gli effetti del codice deontologico vigente e della previsione normativa specifica (art. 5 c.2 DPR 137/2012).

Per completezza di trattazione, va specificato che l'affermazione della relazione illustrativa della legge 7 agosto 2012 n. 137, laddove si dice:

"Più in generale, la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista - cliente, che l'obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente"

deve essere intesa nel senso che ove l'obbligazione di contratto d'opera verso il cliente venga assunta da un'azienda o da un Ente, sono questi, in primo luogo, che devono garantire il cliente, e ciò (per motivi di evidente coerenza normativa) non può avvenire se non attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa (o estensione di una polizza generale già esistente).

Rimane tuttavia esclusa, nell'attuale ordinamento, la possibilità che l'Ente pubblico (e anche l'azienda privata) stipuli quale contraente una assicurazione, in cui assicurato sia il professionista dipendente, ma il rischio sia o comprenda anche la "colpa grave". Se ciò avvenisse, gli amministratori sarebbero passibili di azione di responsabilità (dai soci nel caso di azienda o dalla Corte dei Conti nel caso di Ente pubblico) in quanto l'azienda non può mandare esente "a priori" il dipendente da quelle responsabilità (colpa grave) per le quali è poi tenuta all'azione di rivalsa nei suoi confronti. E ciò per costante giurisprudenza, che esclude che l'Ente possa divenire creditore di se stesso, e (per quanto riguarda gli Enti pubblici) per espressa previsione normativa (art. 3 c. 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, -Finanziaria 2008)

Quindi, in tal senso si comprende, l'indicazione del CNC affinché il professionista dipendente stipuli in proprio (ossia a sua cura e spese) una polizza specifica per il rischio di "colpa grave" al fine di garantire il proprio datore di lavoro, esattamente come accade, generalmente, per gli amministratori di società o Enti.

Non è superfluo rilevare che il costo di una tale polizza è, in genere, modesto.

Nelle note sopra esposte è la risposta al quesito, anche per quanto concerne il paventato contrasto tra la relazione illustrativa della DPR 137/2012 e la circolare 410/13 del CNC.,

Il Presidente
prof. chim. Armando Zingales

